

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	891
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
GRIFONE ed altri: Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi. (454);	
VETRONE ed altri: Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (583);	891
PRESIDENTE . . . . .	891, 892, 893, 895, 896, 899, 900, 903
GOMEZ D'AYALA . . . . .	892, 893, 894, 895, 899, 900, 902, 903
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	892, 894, 895, 896, 902, 903
VETRONE . . . . .	894
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	896, 900, 903
MONASTERIO . . . . .	903
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	903

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta, senza voto deliberativo, i deputati Gomez D'Ayala e Vetrone per la discussione delle proposte di legge n. 454 e n. 583 oggi all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Grifone ed altri: Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi (454) e dei deputati Vetrone ed altri: Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (583).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Grifone ed altri: « Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi » (454) e dei deputati Vetrone ed altri: « Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (583).

La discussione sulle presenti proposte di legge fu interrotta la volta scorsa in attesa

**La seduta comincia alle 10.**

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

che i membri della Commissione fossero tutti in possesso del testo ciclostilato degli emendamenti proposti dal Relatore. Possiamo pertanto proseguire i nostri lavori sulla base del testo ciclostilato che è stato a tutti i commissari distribuito e che possiamo considerare che assorba le proposte di legge nn. 454 e 583.

GOMEZ D'AYALA. Innanzitutto desidero fare una osservazione di carattere pregiudiziale. Noi oggi ci troviamo di fronte ad un gruppo di emendamenti proposti ai due testi nn. 454 e 583 che sostanzialmente rappresentano un testo nuovo. Io non so se dal punto di vista regolamentare, l'*iter* che stiamo seguendo possa essere considerato corretto e normale. Le proposte di legge degli onorevoli Grifone e Vetrone erano ispirate ad una necessità di carattere urgente: vale a dire alla opportunità di procedere, con la dovuta ponderazione, alla modifica sostanziale del Regolamento per la coltivazione del tabacco. Si era in sostanza pensato — in special modo da parte nostra — di affrontare alcuni aspetti particolari del problema. Gli emendamenti proposti dal Governo, invece, affrontano parzialmente, sia pure in un quadro più generale, tale problema. Credo sia opportuno tener presente, onorevoli colleghi, la necessità, già sottolineata, di assicurare una maggiore garanzia ai concessionari di manifesto, sia nella classificazione dei tabacchi, sia nella procedura da seguire.

Per quanto riguarda l'articolo 1 della nostra proposta di legge, l'esigenza da noi sollevata può considerarsi in parte ovviata essendo stati stabiliti dei criteri di sovrapprezzo che, in certo senso, vengono incontro alle esigenze dei concessionari di manifesto. Rimane invece da affrontare l'aspetto più importante della questione e cioè la necessità della istituzione di una commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso la valutazione dei tabacchi allo stato sciolto. Con gli emendamenti proposti, in sostanza, viene accolto il criterio della istituzione di una commissione compartimentale, ma esso desta ugualmente in noi delle serissime preoccupazioni. Dal testo ciclostilato, inoltre, non si appare da chi siano stati presentati gli emendamenti...

ZUGNO, *Relatore*. Dal Relatore.

GOMEZ D'AYALA. Ne prendo atto; è questa infatti la prima volta che partecipo alla riunione della Commissione.

ZUGNO, *Relatore*. L'*iter* dunque, è perfetto.

GOMEZ D'AYALA. Il testo degli emendamenti propone la costituzione di una com-

missione composta di due rappresentanti designati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed un terzo, il quale dovrebbe avere la rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura. Dunque il terzo rappresentante non sarebbe designato dalla categoria interessata, come sarebbe logico, ma prescelto dal Ministro dell'agricoltura. Noi riteniamo, che, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe preferibile accogliere su questo punto la parte relativa ad esso della proposta dell'onorevole Vetrone. Mi meraviglio che l'onorevole Vetrone non sia presente per difendere la sua proposta di legge.

ZUGNO, *Relatore*. È ora impegnato in Commissione agricoltura per la discussione del « Piano verde ».

GOMEZ D'AYALA. In secondo luogo noi siamo contrari alla istituzione di una Commissione centrale per un esame, che potrebbe essere di terzo grado, dei ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione compartimentale. Il concessionario di manifesto non ha alcun interesse a ricorrere ad una Commissione centrale, mentre lo avrebbe il Monopolio il quale troverebbe nella Commissione centrale una specie di riserva ove, in casi eccezionali, la Commissione — così come proposta nel testo emendato — dovesse accogliere anche parzialmente le richieste del concessionario di manifesto.

Un'altra esigenza sulla quale c'eravamo soffermati, sempre nel quadro di una modifica parziale del Regolamento per la coltivazione dei tabacchi, era quella della necessità di assicurare una maggiore tutela dei mezzadri e dei coloni, consentendo — come del resto si era fatto in altre analoghe occasioni, ad esempio per la bieticoltura — il rilascio di bollette separate ai concedenti, ai coloni ed ai mezzadri.

Quindi noi non possiamo che esprimere parere contrario al nuovo testo ed insistere nella proposta da noi formulata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Zugno, che ha brillantemente svolto la relazione su questo argomento, ha affrontato oggi una nuova fatica, quella che gli ha consentito di redigere il nuovo testo ciclostilato, che — è bene dirlo — deve inquadarsi in un tentativo, che sarà apprezzato e valutato dalla Commissione nella sua giusta luce, per cercare di conciliare le richieste dell'una e dell'altra parte e le esigenze dell'Amministrazione dei monopoli. Infatti, onorevoli colleghi, esiste anche questa esigenza, per cui non v'ha dubbio — e mi rifaccio ad

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

una mia personale esperienza — che occorre conservare ben saldo il principio del rapporto di buona collaborazione tra chi deve vendere e chi deve acquistare.

Qual è quindi il punto che dobbiamo cercare di risolvere? Evidentemente quello che si riferisce alla determinazione dei prezzi dei tabacchi greggi, che deve essere fatta nella misura più equa possibile. Ora è chiaro che, anche se si dovesse arrivare alla costituzione di una qualsiasi commissione di un qualsiasi grado, non sarà mai possibile, però, affermare il principio secondo cui spetterebbe esclusivamente all'Amministrazione dei monopoli stabilire a quale prezzo acquistare il tabacco. Ciò sarebbe una cosa non certamente onesta, anche in considerazione del fatto che, al di sopra degli interessi dei coltivatori, esistono anche quelli dei consumatori. Di qui, onorevoli colleghi, discende, ovviamente; la necessità di valutare il fenomeno nella sua complessità. Si afferma anche che se si fa obbligo all'Amministrazione dei monopoli di acquistare il prodotto, non è possibile evitare che lo acquisti al prezzo da esso stesso stabilito. Questi ragionamenti possono ritenersi teoricamente validi e praticamente fondati soltanto fino a che esiste la presunzione di trovarci di fronte a delle parti che cercano di avvantaggiarsi reciprocamente, anziché preoccuparsi di instaurare un rapporto di collaborazione tra di esse.

Il tentativo dell'onorevole Zugno consiste appunto nel cercare di inquadrare questo rapporto nella giusta luce di una sana collaborazione, che deve pure intervenire in un settore nel quale si coltiva, come si sa, con la protezione dell'Amministrazione dei monopoli.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, noi ci preoccupiamo delle stime e non della determinazione dei prezzi!

PRESIDENTE. Non mi sento di condividere questa impostazione soprattutto quando si sa che non è possibile fare alcun paragone con i prezzi internazionali dei tabacchi. Tutti sanno che spesso in questa Commissione si è parlato della difesa della tabacchicoltura italiana nei confronti di quella estera; altrettanto notorio è però il fatto che il prodotto estero sarebbe capace addirittura di menomare ed in certi casi di annullare le possibilità di coltivazione del nostro tabacco. Dobbiamo ricordare, infatti che su certi tipi di tabacchi esiste una differenza di prezzo aggirantesi sulle 400-450 lire per chilogrammo.

Ora, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo provvedimento non pos-

siamo, onorevoli colleghi, ignorare questi elementi di giudizio, altrimenti non si risolverebbe nulla. In conclusione, sforzandoci di tenere nella massima considerazione quelle che possono essere le esigenze dell'una e dell'altra parte, occorrerà tuttavia tener presente la necessità di subordinarle al principio del sano rapporto di collaborazione tra le parti in questione. Personalmente non mi sento di condividere un sistema che permettesse ad un unico venditore di imporre il prezzo all'Amministrazione dei monopoli soprattutto perché, in questo caso, noi porremmo lo Stato in ginocchio nei confronti dei coltivatori.

GOMEZ D'AYALA. Nessuno pretende questo, signor Presidente!

PRESIDENTE. Non è possibile costituire una commissione in cui il Monopolio di Stato sia in minoranza, perché questo significherebbe voler imporgli dei prezzi senza possibilità di accordo.

GOMEZ D'AYALA. Dall'altra parte si contrappone la maggioranza del Monopolio.

PRESIDENTE. Si tratta di una maggioranza che, come ho ricordato, ha sempre usato, finora, una certa larghezza rispetto ai prezzi internazionali. Mentre di qua vi è lo Stato che tutela l'interesse dei coltivatori e dei consumatori, di là, invece, vi è sempre una categoria che cerca di tutelare esclusivamente i propri interessi. L'unico modo, quindi, per venir fuori da questa intricata malassa è, a mio giudizio, quello di cercare un elevamento di collaborazione che ci consenta di arrivare a qualcosa di nuovo; a garantire meglio, se loro vogliono, la materia della stima e del momento della stima, ma che nello stesso tempo non capovolga i rapporti, in un mercato di questo genere, devono rimanere fermi sulla presunzione — in definitiva molto fondata — che lo Stato non può assolutamente essere considerato, sia pure nell'ambito dell'Amministrazione dei monopoli di tabacco, un ente che voglia vivere sulle miserie degli altri. Si è cercato dunque di trovare una serie di formule che, attraverso la collaborazione fra il settore dei coltivatori e il Monopolio, potessero dare la possibilità di far valere, in caso di necessità, le proprie pretese qualora si pensasse che esse non fossero state sufficientemente valutate. Non sarebbe possibile, per fare un esempio, che in Corte di Assise il giudice di parte, anziché essere nominato dal Presidente della Corte, fosse nominato dall'imputato. Si tratta quindi di fare uno sforzo da parte di tutti ed a questo proposito penso vada tenuta de-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

bitamente presente. l'articolazione della materia che è stata presentata dall'onorevole Zugno, articolazione che, a mio avviso, risponde proprio al fine che ci proponiamo.

Io che vivo in zone molto lontane da quelle della tabacchicoltura e che quindi posso ritenermi estraneo ad essa, mi permetto di dire che è loro dovere, onorevoli colleghi, trovare il coraggio necessario a superare le visioni parziali che ognuno ha di questo problema. Ricordiamoci che esso è stato già affrontato nella scorsa Legislatura, che lo si riaffronta ancora oggi, ma che si rischia — se non si fa uno sforzo comune — di non risolverlo affatto; di girare, come fa la farfalla, intorno alla luce senza alcun risultato, col pericolo, viceversa, di bruciarsi le ali.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 3 della proposta di legge dell'onorevole Vetrone, laddove si propone la costituzione di una Commissione compartimentale composta di un membro che la presiede, nominato dal Presidente del tribunale; (e su questo non si nutrono preoccupazioni perché tale membro, essendo nominato dal Presidente del tribunale, non può essere un rappresentante di parte né assumere posizioni di parte nella Commissione); di un funzionario tecnico designato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato; di un perito iscritto negli albi professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari designati dalla Associazione specifica di categoria a carattere nazionale dei tabacchicoltori. Mi sembra anche che, nella peggiore delle ipotesi, una Commissione di questo tipo ovvierebbe alle preoccupazioni del Presidente, cioè di una maggioranza precostituita a favore di una determinata parte. Con l'emendamento proposto dal Relatore, invece, si ottiene esattamente il contrario, e cioè una maggioranza precostituita a favore del Monopolio di Stato. Io non credo che, discutendo del rapporto che intercorre tra venditore ed acquirente, essendo in questo caso acquirente il Monopolio di Stato, si debba avere in esso fiducia piena. Ritengo quindi giusto accettare la proposta dell'onorevole Vetrone con l'emendamento suggerito; vale a dire, anziché un solo funzionario tecnico ed un solo rappresentante della categoria dei tabacchicoltori, fissarne rispettivamente due e due.

In tal modo si avrebbe lo stesso rapporto di forze all'interno della Commissione e nello stesso tempo la possibilità di assicurare, attraverso le diverse organizzazioni sindacali, la rappresentanza di tutti i tabacchicoltori.

VETRONE. Onorevole Presidente, nel suo intervento ella ha già fatto presente quella che è stata la lunga storia della materia che stiamo discutendo e che non è giunta ancora ad alcuna concreta conclusione. Ormai è la seconda legislatura che si occupa di essa; quindi l'urgenza dell'approvazione della legge che ho già avuto l'onore di rappresentare nell'altra legislatura in seno a questa Commissione, si dimostra chiaramente. L'onorevole Gomez D'Ayala ha voluto richiamare l'attenzione dei membri di questa Commissione sulla mia negligenza; cosa che però non potè fare la volta scorsa essendo lui assente. Desidero far rilevare che mi trovo occupato in Commissione Agricoltura per una votazione e che avevo avvertito di chiamarmi in caso fosse stata necessaria la mia presenza in questa Commissione.

Dicevo dunque che ella, signor Presidente, ha fatto un po' la storia di questa proposta di legge mettendo quindi in evidenza la necessità della sua approvazione. Mi permetto di ricordare che questa necessità diventa ancora più urgente data la prossima apertura dei magazzini dell'Amministrazione dei monopoli per il ricevimento del tabacco. In alcune zone tale ricevimento è già iniziato per cui, nonostante i miglioramenti indicati, se non si vara questa legge il coltore, e soprattutto quello di manifesto, non ha alcuna garanzia. Il tempo finora perduto lo si deve, a mio giudizio, (ed anche per le notizie che ho avute dal Relatore), proprio per il tentativo di trovare un punto di accordo sulla commissione compartimentale per la difesa dei coltivatori di manifesto.

Io personalmente non posso non dichiarare la mia amarezza per non aver visto accolta la formulazione della mia proposta in merito a questa Commissione; ma considerando urgente il bisogno di difesa dei coltivatori di manifesto, considero senz'altro come un passo avanti rispetto al passato la formulazione concordata dal Relatore, perché così facendo rendiamo un grande beneficio ai concessionari di manifesto e non ai concessionari speciali.

ZUGNO, *Relatore*. In base alle osservazioni che sono state fatte dovrò precisare due ordini di cose: innanzi tutto l'onorevole Gomez D'Ayala ha insistito ancora, mi sembra però con poca efficacia, a proposito della riduzione delle classi. Già la volta scorsa ho dimostrato come il problema si pone, semmai, in senso opposto, vale a dire cioè che sussiste l'esigenza di ampliare e non di ridurre il numero delle classi. Questo non solo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

sul piano internazionale, ma anche sul piano di esigenze tecniche nazionali per cui penso che la stessa opposizione debba riconoscere che la proposta dell'onorevole Grifone non può essere accettata, ma che si deve invece mantenere l'attuale distinzione in quattro classi.

Un altro punto toccato dall'onorevole Gomez D'Ayala è quello che si riferisce all'articolo 5 della proposta di legge Grifone ed altri e che riguarda la richiesta di rilascio di bollette separate ai concedenti, ai coloni ed ai mezzadri. Devo rispondere a questo proposito, così come ho del resto fatto nella precedente seduta dedicata a questo argomento, come l'ordinamento giuridico generale attuale sui beni patrimoniali e sulla contabilità dello Stato rende impossibile l'accoglimento di una simile proposta. Ciò che è invece possibile è la concessione a favore dei crediti dei coltivatori di un privilegio speciale sopra i beni mobili, che servono all'esercizio della concessione. Di questo si parla appunto nell'articolo 6 del testo emendato concordato con l'onorevole rappresentante del Governo.

Resta inoltre il grosso problema della composizione della commissione compartimentale. È evidente che l'aspirazione dei produttori è quella di avere una pariteticità nella commissione. Tuttavia, pur non essendosi potuto arrivare a tanto, bisogna riconoscere che nel nuovo testo si è stabilito un sistema obiettivo della stima dei prezzi lasciando al perito una sua sensibilità che costituisce certamente un grado di soggettività e che influisce sulla classificazione dei tabacchi. Di qui la necessità di includere nella commissione un perito di parte.

È vero quanto ha affermato il nostro Presidente, e cioè che in sostanza, trattandosi di un settore del tutto particolare, l'Amministrazione dei monopoli è obbligata ad acquistare il tabacco ad un prezzo prefissato; però è altrettanto vero che il coltivatore ha sempre la facoltà di esportare, in caso di non accettazione, il quantitativo relativo di tabacco, anche se si sa che non esiste alcuna convenienza nella esportazione a causa dei prezzi internazionali ed in virtù del regime di protezione cui essi sono soggetti.

Pur non essendoci una perfetta pariteticità, bisogna riconoscere tuttavia che la presenza di un perito di parte, che potrà influire sulla valutazione e sulla stima dei prezzi e la necessità della unanimità nelle decisioni per la stima dei prezzi costituiscono una garanzia sufficiente, se non completa, per i col-

tivatori. Indubbiamente questo che andiamo a fare è un passo avanti che viene compiuto nel senso che si dà ai concessionari una garanzia che ieri non avevano. Si rivelerà completa? L'esperienza ce lo dirà. Se le cose non andranno come dovrebbero andare, esisterà sempre la possibilità di modificare convenientemente il testo attraverso una nuova proposta. Si tratta, ripeto, comunque di un passo compiuto in direzione dell'auspicabile sistema paritetico e che ha abolito definitivamente la unilateralità della determinazione della classificazione del prodotto: in sostanza, un passo avanti a tutela degli interessi dei produttori.

Nel complesso ritengo che il testo emendato contenga tutti gli emendamenti necessari almeno per ora affinché la legge risponda alle esigenze e dei produttori e dell'Amministrazione dei monopoli. Spero che il nuovo testo trovi accoglimento anche da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zugno, il nuovo testo, se non erro, è integralmente sostitutivo delle due proposte di legge.

**ZUGNO, Relatore.** Signor Presidente, nel nuovo testo in parte è riprodotto il contenuto delle due proposte di legge e contemporaneamente è stata introdotta qualche modifica. Vorrei pertanto pregare i colleghi dell'opposizione di accedere a questa nuova formulazione al fine di varare, come giustamente auspicava poco fa l'onorevole Vetrone, al più presto il provvedimento. Tanto più che, in sostanza, si tratta di una disposizione legislativa molto più completa e molto più vasta di quella rappresentata nella proposta presentata dai colleghi dell'opposizione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, a questo punto della discussione è necessario sapere se è possibile proseguire la nostra discussione facendo esclusivamente riferimento al nuovo testo emendato.

**GOMEZ D'AYALA.** Abbiamo già esposto sufficientemente i nostri argomenti. In ogni caso mi sembra che nell'accedere a tale ipotesi innanzi tutto si dovrebbero rivedere le posizioni sull'articolo 4 e precisamente sul terzo comma, che si riferisce alla composizione della commissione compartimentale. Noi desidereremmo eliminare la designazione da parte del Ministro dell'agricoltura consentendola invece da parte delle organizzazioni sindacali di categoria; desidereremmo inoltre che il numero dei componenti la commissione venisse modificato ed aumentato numericamente, così da assicurare nella commissione stessa, senza alcun spostamento di rapporto

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

di forze, la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni di categoria più importanti dei tabacchicoltori. In altri termini, si potrebbe elevare il numero dei tecnici da due a tre...

ZUGNO, *Relatore*. Cominciamo per ordine. Partendo dall'articolo 1 arriveremo anche al suo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sento il dovere di fare qualche dichiarazione di carattere generale. Innanzi tutto dirò che gli emendamenti presentati dal Relatore sono condivisi, in linea di massima, dal Governo ed inoltre che il nuovo testo proposto — come già sottolineato — comporta indubbiamente il compimento di un passo avanti nei rapporti tra concessionari speciali, di manifesto e l'Amministrazione dei monopoli, nel senso che consente l'instaurarsi tra di essi di una più feconda collaborazione e ciò anche in virtù della istituzione di organismi che tutelano maggiormente gli interessi delle categorie.

Per quanto riguarda poi l'articolo 1, dopo il primo comma, proporrei di inserire il seguente: « L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia ». Inoltre al terzo comma dello stesso articolo, ritengo vada sostituita nell'ultima riga la congiunzione « e » con « o ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono osservazioni può, quindi, rimanere stabilito che il nuovo testo presentato dal Relatore è da considerarsi testo unificato delle proposte di legge n. 454 e n. 583.

*(Così rimane stabilito)*.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è sostituito dal seguente:

« L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai Concessionari speciali, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta, l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, sarà effettuata obbligatoriamente da 2 periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco oggetto di controversia, sarà depositata in locale dichiarato idoneo dalla competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, e sottoposta alla valutazione di una Commissione composta dagli anzidetti periti delle parti e di un presidente, scelto dal direttore compartimentale coltivazione tabacchi competente per territorio in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato e negli Albi professionali dei dottori agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto al voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti.

La convocazione della Commissione deve essere richiesta da una delle parti, o da entrambe, nel termine perentorio di 2 giorni dalla data di non concordata perizia al direttore del Compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale, nei tre giorni successivi alla richiesta provvederà alla designazione del presidente della Commissione e fisserà la data di convocazione della Commissione, che dovrà riunirsi nel termine massimo di 5 giorni dalla designazione del presidente della Commissione da parte del direttore del Compartimento coltivazione tabacchi competente per territorio ».

L'onorevole Sottosegretario Troisi propone di inserire, dopo il primo comma il seguente:

« L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia ».

Pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato)*.

Sempre l'onorevole Sottosegretario Troisi propone, al terzo comma, di sostituire la parola « e » con l'altra « o ».

Pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che risulta così formulato:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765 e, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 no-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

vembre 1944, n. 404, è sostituito dal seguente:

« L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, sarà effettuato obbligatoriamente da 2 periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco oggetto di controversia, sarà depositata in locale dichiarato idoneo dalla competente Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, e sottoposta alla valutazione di una Commissione composta dagli anzidetti periti delle parti e di un presidente, scelto dal direttore compartimentale per le coltivazioni tabacchi competente per territorio in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato o negli Albi professionali dei dottori agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto al voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti.

La convocazione della Commissione deve essere richiesta da una delle parti, o da entrambe, nel termine perentorio di 2 giorni dalla data di non concordata perizia al direttore del compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale, nei tre giorni successivi alla richiesta, provvederà alla designazione del presidente della Commissione e fisserà la data di convocazione della Commissione, che dovrà riunirsi nel termine massimo di 5 giorni dalla designazione del presidente della Commissione da parte del direttore del compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme regolamentari relative al funzionamento ed alla procedura

delle Commissioni previste con l'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, viene modificato come segue:

« Ultimata la perizia, quando il direttore del Compartimento, od il concessionario, o chi per essi, reclami sull'applicazione delle tare, il presidente della Commissione fa eseguire immediatamente opportuni scandagli sul materiale da esso prelevato sulla partita e, per quel che riguarda l'umidità, dispone l'esecuzione di saggi con gli appositi apparecchi in dotazione dell'Agenzia, su foglio la cui umidità rappresenti quella media della partita.

Su tale base viene applicata la tara definitiva, in cui la deduzione percentuale per umidità eccedente quella normale è in relazione all'umidità assoluta riscontrata, ed a quella normale tollerata.

La tabella allegata al presente regolamento esemplifica il modo di calcolare la tara per l'umidità ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli:

*Art. 68.* — « Nel caso di ricorso la partita è provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta è chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente della Agenzia.

Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro delle finanze nomina con proprio decreto per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale, una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

di Stato, uno dei quali, la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura, sentite le Organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente od il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

Il concessionario, il coltivatore ed un delegato dell'Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine il concessionario ed il coltivatore devono essere invitati in tempo utile.

Qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il Direttore compartimentale o il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione — previa richiesta da presentarsi entro il termine di 3 giorni dalla parte interessata — è rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69.

Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennità — che è a carico del concessionario ricorrente — da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni di cui al primo capoverso del presente articolo ».

*Art. 69.* — « Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimità di voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna del Ministro per le finanze con proprio decreto.

La Commissione decide inappellabilmente ed è composta da non più di 3 funzionari

della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di 2ª classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, della stessa Amministrazione.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nel termine di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale ».

*Art. 70.* — « La polizia della sala delle adunanze della Commissione centrale compartimentale è esercitata dal direttore del Compartimento, che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento ».

*Art. 89.* — « La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo.



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono costituite da:

a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attività di servizio o in quiescenza;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa collocato a riposo, scelto fra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, sempreché prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa.

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attività di servizio o in quiescenza. La presidenza della Commissione sarà affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia, e ove il presidente lo ri-

chieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare all'Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia e Commissioni superiori di perizia.

Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle associazioni di categoria dei concessionari è a carico del concessionario o dell'associazione che ha effettuato la designazione ».

Ai primi due commi non sono stati presentati emendamenti e pertanto li pongo in votazione fino alle parole « una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi ».

(Sono approvati).

Al terzo comma sono stati presentati due emendamenti da parte dell'onorevole Gomez D'Ayala e del Relatore.

L'emendamento Gomez D'Ayala dice:

« La Commissione di cui al comma precedente è composta da tre funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede, e da due tecnici, iscritti nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designati dalle associazioni specifiche tecnico-economiche di categoria ».

GOMEZ D'AYALA. Il nostro emendamento non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Le associazioni, cui si riferisce, onorevole Gomez D'Ayala, potrebbero aumentare di numero!

GOMEZ D'AYALA. In questo caso si potrebbe meglio parlare di associazione di categoria più importante.

PRESIDENTE. Non ritengo necessario questo emendamento quando si sa che si può usufruire del diritto di veto e che è necessaria l'unanimità per la determinazione dei prezzi.

Pongo in votazione l'emendamento Gomez D'Ayala, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Relatore:

« La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede, e da un tecnico iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto designati dal Ministro dell'agricoltura su terne di nominativi proposti dalle organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori.»

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo che alla lettera c) dell'articolo 89 di cui si parla dell'articolo 4 del presente provvedimento là dove si dice « associazioni di categoria », si aggiunga, per ragioni di uniformità, la parola « specifiche ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 4, che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli:

*Art. 68.* — « Nel caso di ricorso la partita è provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta è chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente dell'Agenzia.

Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro

per le finanze nomina con proprio decreto, per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale, una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura, su terne di nominativi proposte dalle Organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente od il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

Il concessionario, il coltivatore ed un delegato dell'Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine il concessionario ed il coltivatore devono essere invitati in tempo utile.

Qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il direttore compartimentale e il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione — previa richiesta da presentarsi entro il termine di 3 giorni dalla parte interessata — è rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69.

Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennità — che è a carico del concessionario ricorrente — da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni di cui al primo capoverso del presente articolo ».

*Art. 69.* — « Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unani-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

mità di voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

La Commissione decide inappellabilmente ed è composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di 2<sup>a</sup> classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nei termini di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale.

*Art. 70.* — « La polizia della sala delle adunanze della Commissione compartimentale è esercitata dal direttore del Compartimento, che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento ».

*Art. 89.* — « La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o

su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel Magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo.

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono costituite da:

a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attività di servizio, o in quiescenza;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva della Amministrazione stessa, collocato a riposo, scelto tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, sempreché prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa.

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attività di servizio

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1960

o in quiescenza. La presidenza della Commissione sarà affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia e ove il presidente lo richieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare all'Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia e Commissioni superiori di perizia.

Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle Associazioni di categoria dei concessionari è a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Per le questioni riguardanti la tabacchi-coltura la Commissione tecnica che potrà essere consultata dal Consiglio di amministrazione è costituita: dal consigliere di Stato facente parte del Consiglio di amministrazione che la presiede; dal direttore centrale per i Servizi delle coltivazioni tabacchi; dal direttore centrale per i Servizi delle manifatture; dal capo dell'Ufficio esportazioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; da un rappresentante dei titolari di conces-

sioni speciali e da un rappresentante dei coltivatori di tabacco, designati dalle rispettive Organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale dei concessionari e dei coltivatori di tabacco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro delle finanze, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Per la funzione espletata, non hanno diritto a retribuzioni di sorta ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« I crediti dei coltivatori per il tabacco dagli stessi consegnato alle concessioni speciali godono di privilegio speciale sopra i beni mobili che servono all'esercizio della concessione.

Il privilegio indicato dal comma precedente prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 2778 del Codice civile ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7

« Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

GOMEZ D'AYALA. Vi è ancora un ultimo articolo della nostra proposta di legge, e precisamente l'articolo 5 relativo al rilascio delle bollette separate, che va sottoposto all'approvazione della Commissione.

ZUGNO, *Relatore*. È inesatto, onorevole Gomez D'Ayala; infatti l'articolo 5 da lei citato è stato assorbito dall'articolo 6 del testo unificato. In tale testo è stato attribuito al credito del coltivatore nei confronti del concessionario speciale un privilegio sui beni immobili e quindi, come ho già detto, esso assorbe l'articolo 5 della proposta di legge Grifone.

GOMEZ D'AYALA. Non è la stessa cosa !

ZUGNO, *Relatore*. Necessariamente una cosa esclude l'altra. Se approviamo che venga rilasciata la bolletta, non possiamo attribuire un privilegio per il credito che non esiste.

GOMEZ D'AYALA. Propongo che sia posto in votazione l'articolo 5 della proposta di legge Grifone così emendato: « Ove la colti-

vazione del tabacco sia praticata a mezzadria o colonia l'Amministrazione dei monopoli potrà rilasciare, su richiesta dell'interessato, separate bollette ai concedenti, mezzadri e coloni, a ciascuno per la sua quota ».

ZUGNO, *Relatore*. L'Amministrazione non può rilasciare bollette a persone sconosciute. Essa infatti conosce il concessionario, non le terze persone che entrano in rapporto con questi. Ritengo quindi, impossibile, dal punto di vista giuridico, approvare una norma del genere, a parte, naturalmente, le considerazioni di carattere regolamentare.

MONASTERIO. Onorevole Zugno, tenga presente che il testo proposto dall'onorevole Gomez D'Ayala è diverso da quello dell'articolo 5 della proposta di legge Grifone. Egli infatti dice: « potrà rilasciare ».

ZUGNO, *Relatore*. Sarebbe assurdo dal punto di vista regolamentare di contabilità generale dello Stato attribuire un credito a persone che non hanno rapporti con l'Amministrazione.

GOMEZ D'AYALA. Da un punto di vista strettamente giuridico si può anche riconoscere la validità dell'osservazione fatta dall'onorevole Zugno.

Il problema, comunque, è un altro: noi intendiamo apportare delle modifiche all'attuale svolgimento dei rapporti tra concessionari e Monopoli di Stato. Ora il problema delle bollette separate ai concedenti, mezzadri e coloni, si pone non soltanto per i coltivatori di tabacco, ma anche nei confronti di altri enti, per altre produzioni.

Nel nostro diritto è, infatti, non solo formulare leggi nuove, ma anche modificare le preesistenti. Tutto ciò a prescindere dal fatto che, per alcuni settori della produzione, un criterio del genere è già stato accolto, come nel caso, ad esempio, dell'ammasso del grano.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il suo riferimento è inesatto, onorevole Gomez D'Ayala, perché in quel caso non vi è una forma di concessione.

PRESIDENTE. Sulla base delle osservazioni fatte insiste nel suo emendamento che possiamo considerare un articolo aggiuntivo onorevole Gomez D'Ayala ?

GOMEZ D'AYALA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Gomez D'Ayala.

(*Non è approvato*).

MONASTERIO. Per dichiarazione di voto. Dobbiamo esprimere il nostro rincrescimento per il fatto che nessuno degli emendamenti

dai noi presentati è stato accolto dalla maggioranza pur essendosi manifestato, da parte nostra, molta comprensione per le vicende fortunate che hanno seguito le proposte di legge esaminate. A parte questa considerazione noi riteniamo che essa rappresenti un progresso rispetto a quella precedente per cui voteremo senz'altro a favore.

PRESIDENTE. Circa la denominazione da dare al nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 454 e n. 583 proporrei di adottare la seguente: « Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi ». Qual è il parere del Governo ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la denominazione del testo da me proposta.

(*È approvata*).

Il testo unificato delle proposte di legge n. 454 e n. 583 sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge n. 454 e n. 583 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del testo unificato delle proposte di legge n. 454 e n. 583:

« Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi »:

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Matteotti Gian Carlo, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Patrini, Preti, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Salizzoni, Scarlato, Servello, Tantalò, Terragni, Trebbi, Turraturi, Valsecchi e Zugno.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI